



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.47 DEL 29/09/2020

Oggetto:

Affidamento in house alla Società Santa Croce Pubblici Servizi srl del servizio di Farmacia Comunale. Approvazione contratto di servizio.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21,15 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra DEIDDA GIULIA nella sua qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

DEIDDA GIULIA	Presente
BALDACCI MARCO	Presente
BERTELLI ELISA	Presente
BRACCINI NADA	Assente
BOCCIARDI DANIELE	Presente
COLTELLI SIMONE	Presente
PARENTINI IVETTA	Presente
SCADUTO ANGELO	Presente
GOLFARINI GIOVANNI	Assente
SILVESTRI ALESSIO	Presente
MARTINI CAMILLA	Presente
GISFREDI ARIANNA	Assente
LAMBERTUCCI ALESSANDRO	Presente
OLIVERI VINCENZO	Presente
RUSCONI MARCO	Presente
CICALA BENEDETTA	Presente
FANELLA VALENTINA	Presente

Assessori Extraconsiliari:///

Partecipa il Dr. VIALE ADRIANA Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La seduta è registrata e archiviata in formato audio/video. La verbalizzazione dell'intera seduta viene inoltre trascritta integralmente e conservata agli atti.



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE	SERVIZIO
SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	SETT1-UO2 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Affidamento in house alla Società Santa Croce Pubblici Servizi srl del servizio Farmacia Comunale. Approvazione contratto di servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 10.03.2006 con la quale è stato stabilito di costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463, Codice Civile, e dell'art. 113, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 267/00, una società a responsabilità limitata unipersonale, cui affidare la gestione del servizio di "Farmacia comunale";

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 5 del 04.03.2010 è stato stabilito:

- di rinnovare, l'affidamento diretto della gestione del Servizio di "Farmacia Comunale" alla società Santa Croce Pubblici Servizi srl - di cui al contratto di servizio repertorio 9935 del 30.03.2006 - con effetto dal 01.04.2010 per la durata di anni 10 e comunque fino al 31.03.2020;
- di confermare gli indirizzi già espressi con la deliberazione n. 24/2006 in ordine ai controlli sulla società;
- di prorogare il contratto d'affitto d'azienda Repertorio 9934 del 30.03.2006 per ulteriori 4 anni con decorrenza 01.04.2010 e con scadenza 31.03.2014;

Preso atto:

- che il contratto d'affitto d'azienda Rep. n. 9934 del 30.03.2006 stipulato tra Comune di Santa Croce sull'Arno e la Società Santa Croce Pubblici Servizi srl è stato rinnovato per la durata di anni quattro e quindi fino al 31.03.2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 16.10.2014;
- che con deliberazione n. 84 del 30.03.2017 la Giunta Comunale ha espresso l'indirizzo di rideterminare, alla luce dei risultati ottenuti dalla società, in euro 50.000,00 oltre I.V.A. il prezzo del canone di affitto di azienda e che in seguito a questo è stato modificato il contratto di affitto di azienda con atto notaio Rosselli del 06.06.2017, registrato a San Miniato con invio telematico il 08.06.2017 al n. 1563 - serie 1T;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 22.03.2018 il contratto di affitto di azienda è stato prorogato per ulteriori anni due e quindi fino al 31.03.2020;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 175 del 19.03.2020 con la quale è stato prorogato l'affidamento della gestione del servizio "Farmacia comunale" alla società Santa Croce Pubblici Servizi srl per un periodo massino di sei mesi e comunque fino all'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di affidamento del servizio e di prorogare per analogo periodo il contratto di affitto di azienda;

Visti i cambiamenti normativi in materia di società pubbliche e precisamente:

- il comma 611 della legge 190/2014 che ha imposto ai comuni l'adozione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate che portasse alla revisione e dismissione delle partecipazioni che non rispondessero a determinati requisiti (non indispensabilità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti o eliminazione di partecipazioni in più società per servizi analoghi);
- l'art. 24 del D.Lgs 175/2016 che ha previsto un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni con dismissione di tutte le società non rispondenti ai requisiti indicati dall'art. 4 dello stesso D.Lgs 175;
- l'art. 20 del D.Lgs 175/2016 che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, disponendo che annualmente tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare un'analisi di tutte le partecipazioni possedute, predisponendo se necessario un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Visti inoltre ai fini dell'affidamento in house del servizio:

- l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 prevede i requisiti del controllo analogo ;
- l'art. 192 ha disposto l'istituzione di un elenco tenuto dall'ANAC degli organismi in house, la cui iscrizione, avente efficacia dichiarativa, è presupposto per i (successivi) affidamenti;

Considerato altresì che quest'ultima norma richiede la preventiva valutazione della congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;
- degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Preso atto come quest'ultimo obiettivo necessiti di una analisi rigorosa dei rapporti di governance con la società, nonché di una adeguata istruttoria ed una individuazione e comparazione delle diverse opzioni a disposizione;

Rilevato che per le motivazioni suddette con determinazione n. 212 del 14.04.2020 è stata incaricata società Delfino e Patners spa di effettuare una analisi di sostenibilità e congruità economica del modello di gestione del servizio Farmacia comunale con affidamento alla società "Santa Croce Pubblici Servizi" srl;

Visto che la Società Delfino & Patners ha rimesso la propria relazione in data 26.06.2020 (allegato di lettera A al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale) nella quale viene analizzata la situazione della società e si conclude che *"la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono una corretta e conveniente esecuzione del servizio in quanto ha la capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, come stabilito dall'art. 2 dello Statuto, comma VII; presenta una situazione economica e patrimoniale solida; è in grado di fornire*

prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio. Inoltre l'affidamento in oggetto risulta per l'Ente locale economicamente vantaggioso nel complesso con riferimento ai valori di mercato tenuto conto che lo Statuto prevede la distribuzione degli utili restanti a favore del Comune oppure la possibilità di destinarli a riserva, secondo la decisione di quest'ultimo";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24.10.2019 con la quale è stato approvato il "nuovo" statuto della società Santa Croce Pubblici Servizi srl, come previsto dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs 175/16 per il quale le società a controllo pubblico già costituite alla data del 23 settembre 2016 sono tenute ad adeguare i propri statuti alla sopravvenuta disciplina dello stesso Decreto Legislativo 175/16;

Visto l'art. 4 dello Statuto per cui la società è costituita fino al 31.12.2050;

Ritenuto affidare il servizio di Farmacia Comunale alla Società Santa Croce Pubblici Servizi srl per la durata di quindici anni decorrenti dalla adozione del presente atto e quindi fino al 28.09.2035;

Visto il contratto di servizio allegato di lettera B al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale, aggiornato alle nuove previsioni normative;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti espresso in data 28 settembre 2020 (Allegato C);

Udita l'illustrazione da parte del Sindaco in merito al presente punto in discussione;

Udito l'intervento da parte del Consigliere Alessandro Lambertucci;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' articolo n. 7 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' ' articolo n. 13 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con n. 9 voti favorevoli, resi con il sistema di gestione elettronico delle operazioni di voto, dai n. 9 consiglieri votanti su n. 14 consiglieri presenti essendosi astenuti dal voto n. 5 consiglieri Lambertucci, Fanella, Cicala, Rusconi e Oliveri;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nel dispositivo del presente atto che qui si intendono confermate

1. Di confermare l'affidamento secondo le modalità in house alla Società Santa Croce Pubblici Servizi srl del servizio di farmacia comunale per la durata di quindici anni e quindi fino al 28.09.2035, dando atto che ai fini delle valutazioni richieste dall'art. 192 del D.Lgs 175/2016 è stata richiesta un'analisi allo studio Delfino e Patners, che ha rimesso il

proprio parere in data 26.06.2020, allegato di lettera A al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare il contratto di servizio con la società nel testo allegato di lettera B al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale;

3. Di rinnovare per la durata di anni quattro e quindi fino al 28.09.2024 il contratto d'affitto d'azienda Rep. n. 9934 del 30.03.2006, stipulato tra Comune di Santa Croce sull'Arno e la Società Santa Croce Pubblici Servizi srl, modificato con atto notaio Rosselli del 06.06.2017, registrato a San Miniato con invio telematico il 08.06.2017 al n. 1563 - serie 1T;

4. Dare atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 28 settembre 2020 (Allegato C) al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale;

5. Dare atto che con successivi provvedimenti dei responsabili dei servizi si darà seguito al presente atto.

Con successiva votazione, con n. 9 voti favorevoli, resi con il sistema di gestione elettronico delle operazioni di voto, dai n. 9 consiglieri votanti su n. 14 consiglieri presenti essendosi astenuti dal voto n. 5 consiglieri Lambertucci, Fanella, Cicala, Rusconi e Oliveri, al fine di permettere l'urgente attuazione della presente deliberazione nei termini previsti, il Consiglio

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DEIDDA GIULIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VIALE ADRIANA

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il 12-10-2020 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 27-10-2020.

IL MESSO
F.to SERVODIO NICOLINA

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERVODIO NICOLINA

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE	ESECUTIVITA'
Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale ininterrottamente nel periodo suddetto e contro di essa non sono state presentate opposizioni.	La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° Dlgs 267/2000.
li _____	S.Croce sull'Arno li _____ p. IL SEGRETARIO
IL MESSO	_____
_____	_____
p. IL SEGRETARIO	_____
_____	_____